

Imprese tolte dal Registro, il liquidatore mantiene la rappresentanza

Per cinque anni

In caso di decesso il Fisco non può inviare le notifiche all'erede

Giovanbattista Tona

Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sono sospesi per cinque anni in favore dell'amministrazione finanziaria e degli agenti di riscossione, ma le pretese tributarie devono essere fatte valere con atti impositivi ritualmente notificati presso la sede legale della società o mai estinta e nei confronti dell'ultimo suo legale rappresentante, amministratore o liquidatore. E se costui nel corso di questi cinque anni è deceduto l'ente impositore non può rivolgersi ai suoi eredi o agli altri soci. Lo chiarisce la sentenza della Cassazione del 5 agosto scorso n. 21981.

La decisione muove dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 175/2014, che sposta di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese gli effetti dell'estinzione della società ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi.

È una deroga all'articolo 2495 del Codice civile secondo il quale, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, il deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese e il decorso di 90 giorni

senza che sia stato presentato reclamo, il conservatore cancella e la società si estingue.

I giudici di legittimità hanno, tuttavia, puntualizzato che il differimento degli effetti estintivi della società non riguarda i profili processuali ma quelli sostanziali. E questo comporta che il liquidatore mantiene tutti i poteri di rappresentanza senza che alcun altro li possa assumere al suo posto e senza che l'ente impositore possa rivolgersi ad altri soggetti (così già Cassazione, sentenza n. 18310 del 2023); gli effetti previsti dall'articolo 2495 del Codice civile restano, infatti, sospesi, anche quello per il quale, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza della somma da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Nella vicenda esaminata ora dalla Cassazione il liquidatore era deceduto e le Entrate avevano notificato l'avviso di accertamento all'erede di costui presso il suo domicilio.

Ma i supremi giudici hanno ricordato che il differimento degli effetti dell'estinzione della società comporta l'obbligo di notificazione presso il domicilio fiscale dell'ente o in via alternativa alla persona fisica che lo rappresenta. Sicché la notifica doveva considerarsi illegittima e l'atto impositivo nullo.

Dalla morte del socio legale rappresentante non può derivare la successione degli eredi nella carica, ma l'incombenza di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore.